



Decisione/0031/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0016/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 agosto 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1263/973pf25-26/GC/PN/fm, depositato il 17 luglio 2026, nei confronti del sig. Emiliano Montanari e della società ASD San Marino Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Emiliano Montanari, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. San Marino Calcio, è deferito per le violazioni dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 5, NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, CGS, in relazione ai pagamenti dovuti da detta Società in esito al lodo arbitrale reso dal Collegio Arbitrale LND – A.I.C. il 27 gennaio 2026, notificato alla Società deferita in data 28 gennaio 2026, reso nella vertenza n. 75/2025-26, con condanna della detta Società a pagare la somma di €. 49.500,00, oltre accessori e spese, in favore del calciatore sig. Alessandro Fabbri, per non avere la detta società A.S.D. San Marino Calcio pagato, e comunque per avere lo stesso sig. Emiliano Montanari consentito e non impedito tale condotta omissiva, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni, la somma dovuta al detto calciatore, di cui al detto lodo arbitrale.

Vi è, in uno con il deferimento del sig. Emiliano Montanari, e per il medesimo fatto, il contestuale deferimento della detta società A.S.D. San Marino Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

La fase predibattimentale

Notificata in data 17 luglio 2026 la conclusione delle indagini ad ambo i soggetti indagati, questi ultimi non provvedevano a nominare un proprio Difensore, né svolgevano alcuna attività difensiva.

Il dibattimento

All'udienza del 6 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, interveniva per la Procura Federale l'Avv. Daniele Labianca, riportandosi al deferimento e chiedendone l'accoglimento, con richiesta delle seguenti complessive sanzioni: per il sig. Emiliano Montanari, inibizione di mesi 6 (sei), e per la società A.S.D. San Marino Calcio la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.

I soggetti deferiti non intervenivano all'udienza; esaurita la discussione, il Tribunale si riservava di decidere.

La decisione

Acquisite documentalmente tanto la certa sussistenza del debito della società nei confronti del calciatore, che aveva ricorso contro la società avanti al Collegio Arbitrale della LND - A.I.C., come da lodo arbitrale sopra richiamato, quanto l'infruttuoso spirare del termine dei 30 giorni successivi a detta notifica, provato dalla notifica del lodo, e dalla comunicazione della Segreteria della LND – Serie D, in data 4 marzo 2026, da cui risulta la perdurante inadempienza della Società a quella data, risulta integrata la violazione contestata nel deferimento, di cui all'art. 94-ter, comma 5, NOIF, e la conseguente responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, CGS.

Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene il Collegio che alla luce dell'art. 31, comma 7, CGS, vada irrogata la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione a carico del sig. Emiliano Montanari.

Ritiene, infine, il Collegio che alla Società deferita vada irrogata, ai sensi dell'art. 31 commi 6, CGS, la sanzione di punti 1 (uno) di



penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Emiliano Montanari, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società ASD San Marino Calcio, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 agosto 2026.

IL RELATORE
Ignazio Castellucci

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 7 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai